

## **La MINI GUIDA di Studio Clarus al Decreto Legge n.23 dell'08 Aprile 2020**

Si tratta di 44 articoli: i primi 14 sono dedicati all'accesso al credito per le imprese e alle misure atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria in corso.

Seguono i tre articoli dedicati ai settori strategici e successivamente diciassette articoli relativi alle misure in campo fiscale ed infine gli articoli dedicati ai termini processuali e alla materia della salute e del lavoro.

Ecco un estratto dalle principali misure, elaborato per Voi.

### **LE MISURE DEDICATE ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**

#### **Il Fondo di Garanzia**

Il Governo ha deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

Le procedure per accedere al fondo saranno snellite e agiranno come segue:

- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. Le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione dell'andamento;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione dell'andamento;

E' stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l'esportazione del made in Italy, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.

#### **Le nuove regole valide fino al 31 dicembre 2020**

- Gratuità della garanzia
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- L'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato da 2,5 a 5 milioni di euro

- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese, con massimo 499 dipendenti
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato.
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Nessuna commissione nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000.

---

### **Garanzia SACE per medie e grandi imprese e sostegno all'Export**

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia della società SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa, relativi al 2019;
- impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

In relazione ai finanziamenti di cui sopra, è prestata la seguente copertura:

- il 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- l'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi;
- il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell'intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

**Per il canale Fondo di garanzia**

**La procedura di richiesta**

La richiesta va presentata in banca, compilando un apposito modulo che verrà messo a disposizione sul sito del MISE o direttamente dall'istituto bancario.

Per i prestiti fino a 25.000 euro, non è prevista la valutazione del merito di credito del richiedente; per le altre categorie è prevista un'istruttoria bancaria "alleggerita" che prevede solo la valutazione della struttura economica-finanziaria dell'impresa, con esclusione della valutazione dell'andamento relativo agli ultimi sei mesi.

**I costi**

Per i prestiti fino a 25.000 euro è previsto un tasso di interesse rapportato al "Rendistato" (il rendimento medio ponderato di un paniere di Titoli di Stato) con una maggiorazione dello 0,2%. Dunque si può stimare che il tasso finito sarà tra l'1,2% e il 2%.

Mentre per le aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il decreto non prevede un tasso minimo.

**Per il canale garantito da Sace**

**La procedura di richiesta**

Per la prima fascia (aziende fino a 1,5 miliardi di fatturato) la domanda è da presentare in banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia a Sace, quest'ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento che verrà poi gestito dall'istituto bancario. Per le imprese con fatturato superiore la procedura è più complessa e occorrerà un decreto del Mise.

**I costi**

Le commissioni applicabili sono differenziate:

- per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto.
- per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.

**I vincoli per i beneficiari**

Le imprese, e le imprese facente parte del medesimo gruppo, non potranno distribuire dividendi o riacquistare le proprie azioni nel corso del 2020.

Le imprese beneficiarie devono assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

## **LE ALTRE MISURE PER LE IMPRESE**

### **Fondo di solidarietà per i mutui prima casa**

Si specifica che tra i lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa, cosiddetto "Fondo Gasparri", secondo l'art. 54 del Decreto Legge "Cura Italia", rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva, attiva, alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

I benefici del fondo si applicano per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

### **Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

### **Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**

Si estende a tutto il territorio nazionale, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, il contenuto dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020.

I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo sopra citato relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

## **LE MISURE IN CAMPO FISCALE**

### **Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro**

Sono estese le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro previsto dall'articolo 64 del Decreto Legge "Cura Italia", includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

### **Proroga dei versamenti tributari e contributivi fino al 30 giugno**

Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali e i versamenti IVA.

La sospensione è applicata anche ai soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

### **Proroga sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**

Si prevede, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e delle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

### **Acconti del mese di giugno 2020**

Ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Infatti si prevede, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20 per cento.

### **Rimessione in termini per i versamenti del 16 marzo 2020**

In considerazione del periodo emergenziale, si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con scadenza il 16 marzo 2020 (prorogati al 20 marzo 2020) se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

### **Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020**

Si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

### **Proroga dei certificati**

La norma proroga la validità dei certificati in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

### **Assistenza fiscale a distanza**

Al fine di agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 si agevolano le modalità di rilascio della delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione.

### **Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nel secondo trimestre dell'anno.

Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano invariate le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre dell'anno.